

# DETERMINA DIRIGENZIALE



## COMUNE DI BARI

Registro Generale **DD 01980 / 2024**

Registro per Direzione **DD-27 00215 / 2024**

Data adozione **16/02/2024**

### Ripartizione Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile

#### SETTORE/POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive

**OGGETTO TRASFERIMENTO MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' DI SANTO SPIRITO - MODALITA' DI SCELTA DEI POSTEGGI E SOSPENSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024/01742 DEL 08/02/2024 CON CUI E' STATA RETTIFICATA LA PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024/01511 DEL 06/02/2024. RIDETERMINAZIONE MISURE STALLI.**

#### FIRMATARI

Nome	Ruolo	Data firma digitale
Cassano Michele	Adottante	16/02/2024

#### RESPONSABILI

Nome	Ruolo	Data visto

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO che:**

- con Deliberazione di G.M. n. 2510 del 25.07.97 sono state disciplinate le Determinazioni Dirigenziali;
- con Deliberazione di G.M. n. 778 del 24.04.98 sono stati individuati responsabili dei centri di costo, i Direttori di Ripartizione e di Circostrizione, cui affidare tra l'altro, le funzioni ed attività gestionali;
- con D.G.C. n. 566 del 05/08/2022 è stato istituito il settore Polizia Annonaria Ecologia ed Attività Produttive ed nell'ambito della Ripartizione Corpo di Polizia Locale, intendendosi contestualmente soppressa la Ripartizione Sviluppo Economico;
- con decreto sindacale prot. 187464 del 31/05/2023 il dott. Michele Cassano è stato nominato direttore del suddetto Settore Polizia Annonaria Ecologia ed Attività Produttive;

**RILEVATO che** per il Dirigente non sussistono ipotesi di astensione obbligatoria o di conflitto di interessi, anche solo potenziali;

**DATO ATTO che** il mercato settimanale del mercoledì di Santo Spirito deve necessariamente essere trasferito nella nuova sede, ubicata in via Udine e via Suor Maria Lucchesi entro il 29/02/2024, in quanto dal 01/03/2024 dovranno iniziare i lavori di riqualificazione del lungomare Cristoforo Colombo di Santo Spirito;

### **CONSIDERATO che:**

- con determinazione dirigenziale n. 2024/01511 del 06/02/2024 è stata approvata la graduatoria provvisoria di anzianità degli operatori esercenti nel mercato settimanale del mercoledì di Santo Spirito, redatta tenendo conto dei seguenti criteri:
  - A) Professionalità acquisita all'interno del mercato settimanale del mercoledì di Santo Spirito: punti 0,5 per ogni mese dalla concessione del posteggio (compresa quella del proprio Dante Causa diretto) calcolata tenendo conto, per i subentri, della data di protocollazione della relativa istanza;
  - B) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio al dettaglio su area pubblica:
    - Fino a 5 anni punti: 40;
    - Da 5 anni fino a 10: punti 50;
    - Oltre i 10 anni: punti 60
  - C) In caso di parità di punteggio prevale il valore assoluto di iscrizione dell'operatore titolare nei registri della Camera di Commercio;
- con determinazione dirigenziale n. 2024/01742 del 08/02/2024 si è provveduto a rettificare la predetta graduatoria, cambiando il parametro di punteggio contraddistinto dalla lettera A), non tenendo conto dell'anzianità maturata dal dante causa diretto sul posteggio, in quanto, alcune Associazioni di Categoria avevano rilevato che la Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, con una nota firmata in data 20/09/2020, aveva già stabilito che per quanto concerne l'anzianità di posteggio non è previsto alcun cumulo di punteggio con eventuali dante causa;
- con diverse osservazioni e richieste formalmente acquisite al protocollo del Comune di Bari, alcune Associazioni sindacali hanno contestato anche la determinazione dirigenziale n. 2024/01742 del 08/02/2024, lamentando la mancata applicazione dell'art. 7 comma 3 del Regolamento Regionale 4/17, che recita: *"Ai fini della selezione, dopo il periodo transitorio di cui al punto 8 dell'Intesa, al criterio della maggiore professionalità, di cui al punto 2 lett. a) del Documento Unitario,*

*Conferenza delle regioni e delle province autonome 13/009/CR11/C11 del 24/01/2013, viene attribuita una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo”, chiedendo, per l’effetto, un incontro con l’Amministrazione;*

- le Associazioni di Categoria in data 14/02/2024, convocate presso il Settore Polizia Annonaria Ecologia e Attività Produttive, non hanno trovato alcun punto di sintesi, utile a superare le diverse interpretazioni e contestazioni circa i criteri propedeutici alla formulazione della graduatoria di anzianità degli operatori esercenti nel mercato settimanale in fase di trasferimento, né hanno proposto soluzioni condivise circa le eventuali modalità alternative di trasferimento;
- con nota prot. n. 60481 del 16/02/2024, il Settore scrivente ha chiesto alla Regione Puglia, nella persona del Dirigente Servizio Mercati e Infrastrutture delle Attività Economiche, delucidazioni sia sui criteri adottati nella redazione della graduatoria provvisoria già determinata e rettificata da questo Ente ovvero:
  - A) Professionalità acquisita all’interno del mercato settimanale del mercoledì di Santo Spirito: punti 0,5 per ogni mese dalla concessione del posteggio;
  - B) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio al dettaglio su area pubblica, cumulata con il diretto dante causa:
    - Fino a 5 anni punti: 40;
    - Da 5 anni fino a 10: punti 50;
    - Oltre i 10 anni: punti 60
  - C) In caso di parità di punteggio prevale il valore assoluto di iscrizione dell’operatore titolare nei registri della Camera di Commercio sia sull’autentica interpretazione da dare al punto 4 dell’art. 5, titolato “Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere” del Regolamento regionale 4/17 che, in caso di spostamento del mercato, rimanda all’applicazione dei criteri indicati nei seguenti art. 7 ed 8 del medesimo regolamento regionale ed, in particolare, sull’applicazione, anche in caso di trasferimento di mercato, del punto 3 dell’art. 7 ovvero “*Ai fini della selezione, dopo il periodo transitorio di cui al punto 8 dell’Intesa, al criterio della maggiore professionalità, di cui al punto 2 lett. a) del Documento Unitario, Conferenza delle regioni e delle province autonome 13/009/CR11/C11 del 24/01/2013, viene attribuita una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo”;*

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 389251 del 17/11/2023 è stato comunicato, da parte del personale della Polizia Annonaria di questo Settore, il censimento degli operatori commerciali, esercenti nel predetto mercato, muniti di veicoli ad uso speciale;
- in base alle rilevazioni effettuate e alle concessioni rilasciate sono state individuate tre tipologie di posteggi:
  - tipologia “A” prodotti alimentari con misure posteggio 8,00 x 5,00;
  - tipologia “B” prodotti non alimentari con misure posteggio 8,00 x 5,00;
  - tipologia “C” prodotti non alimentati con misure posteggio 6,00 x 5,00;

**RILEVATO altresì che** da verifica dello stato dei luoghi è emerso che, al fine di garantire sia i requisiti minimi di sicurezza per l’accesso ai mezzi di soccorso sia la sicurezza e l’incolumità pubblica degli operatori commerciali e dei fruitori del mercato stesso, occorre:

- destinare gli stalli contrassegnati dal n. 1 al n. 7 alla vendita di prodotti alimentari (tipologia “A”), adibendo i restanti stalli con fronte di m. 8 alla tipologia “B”;
- ridurre la profondità dei posteggi ubicati su via Udine, ovvero quelli contraddistinti dal n. 1 al n. 22 e quelli dal n. 59 al n. 76, da 5 metri già previsti a 4 metri;

**CONSIDERATO** altresì, che con dichiarazione acquisita al prot. 51566 del 09/02/2024 l’operatore commerciale, titolare di concessione n. 265/2023 - prot. 381960 del 13/11/2023 ha prodotto documentazione comprovante il possesso di mezzo speciale;

**RITENUTO, di:**

- inserire tra gli operatori in possesso di mezzi attrezzati anche il titolare della concessione n. 265/2023 e, per l'effetto modificare la metratura del posteggio n. 76 che avrà il fronte di metri 8,00 (Tipologia "B");
- adibire i posteggi dal n. 1 al n. 7 a tipologia "A", con fronte di metri 8 per la vendita di prodotti alimentari;
- ridurre la profondità dei posteggi ubicati su via Udine ovvero quelli contraddistinti dal n. 1 al n. 22 e quelli dal n. 59 al n. 76, da 5 metri già previsti a n. 4 metri;

**PRESO ATTO che**, al fine di garantire la continuità lavorativa agli operatori commerciali e, data la mancanza di un accordo delle Organizzazioni Sindacali circa i criteri adottati dall'Amministrazione, si rende necessario trasferire entro il 29/02/2024 il mercato settimanale di Santo Spirito nella nuova sede, (inizio dei lavori di riqualificazione del Lungomare Cristoforo Colombo fissato 1/03/24), nonché sospendere gli effetti della precedente DD 2024/01742 del 08/02/2024 sino al pronunciamento del competente Settore regionale, e consentire agli operatori commerciali la scelta dei relativi posteggi in base alla seguente modalità:

- attribuzione di un numero progressivo ad ogni lettera dell'alfabeto (es. A=1, B=2 ...Z=26);
- estrazione, in data 20 febbraio pv, alle ore 09.00, presso gli uffici del Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive in Piazza Chiurlia 27, mediante l'utilizzo del sito [www.blia.it](http://www.blia.it) del numero corrispondente alla relativa lettera e successiva convocazione degli stessi operatori in ordine alla lettera estratta (tenendo conto del cognome per le persone fisiche e della prima lettera della ragione sociale per le società) per la scelta del posteggio da occupare nella nuova sede mercatale;

**DATO ATTO altresì che** tale scelta riveste carattere strettamente provvisorio sino al pronunciamento della Regione Puglia che chiarirà i criteri da adottare al fine di redigere la graduatoria di anzianità degli operatori esercenti nel mercato settimanale di Santo Spirito;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 114/98;
- la Legge Regione Puglia n. 24/2015;
- l'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento per la disciplina delle attività su aree pubbliche, parte integrante del Documento Strategico del Commercio del Comune di Bari, approvato con Deliberazione C.C. n. 2022/00027 del 16/05/2022;

**DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** delle motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente recepite;
2. **DI SOSPENDERE** gli effetti della determinazione dirigenziale n. 2024/01511 del 06/02/2024, già rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 2024/01742 del 08/02/2024;
3. **DI ADOTTARE**, temporaneamente e nelle more della pronuncia della Regione Puglia sui criteri propedeutici alla composizione della graduatoria di anzianità del mercato settimanale del mercoledì di Santo Spirito, il seguente criterio:
  - attribuzione di un numero progressivo ad ogni lettera dell'alfabeto (es. A=1, B=2 ...Z=26);
  - estrazione, in data 20 febbraio pv, alle ore 09.00, presso gli uffici del Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive in Piazza Chiurlia 27, mediante

l'utilizzo del sito [www.blia.it](http://www.blia.it) del numero corrispondente alla relativa lettera e successiva convocazione degli stessi operatori in ordine alla lettera estratta (tenendo conto del cognome per le persone fisiche e della prima lettera della ragione sociale per le società) per la scelta del posteggio da occupare nella nuova sede mercatale;

4. **DI MODIFICARE** la composizione degli stalli come di seguito specificato:
- inserire tra gli operatori in possesso di mezzi attrezzati anche il titolare della concessione n. 265/2023 e, per l'effetto modificare la metratura del posteggio n. 76 che avrà il fronte di metri 8,00 (Tipologia "B");
  - adibire i posteggi contrassegnati dal n. 1 al n. 7 a tipologia "A", con fronte di metri 8 per la vendita di prodotti alimentari;
  - ridurre la profondità dei posteggi ubicati su via Udine ovvero quelli contraddistinti dal n. 1 al n. 22 e quelli dal n. 59 al n. 76, da 5 metri già previsti a 4 metri;
5. **DI APPROVARE** il seguente ordine alfabetico degli operatori esercenti nel mercato settimanale di Santo Spirito:

CONCESSIONE	TIPOLOGIA POSTEGGIO	NOME	COGNOME	ATTUALE STALLO
52/2021 - prot. 285793 del 02/11/2021	B	omissis	omissis	omissis
611/2022 - prot. 314316 del 06/10/2022	C	omissis	omissis	omissis
625/2022 - prot. 318710 del 10/10/2022	A	omissis	omissis	omissis
186/2022 - prot. 12987 del 17/01/2022	C	omissis	omissis	omissis
187/2022 - prot. 12992 del 17/01/2022	C	omissis	omissis	omissis
193/2022 - prot. 13163 del 17/01/2022	C	omissis	omissis	omissis
134/2022 - prot. 7866 del 11/01/2022	C	omissis	omissis	omissis
276/2022 prot. 23214 del 25/01/2022	C	omissis	omissis	omissis
49/2023 - prot. 18933 del 17/01/2023	C	omissis	omissis	omissis
32/2023 - prot. 9243 del 10/01/2023	B	omissis	omissis	omissis
507/2022 - prot. 289482 del 16/09/2022	C	omissis	omissis	omissis
191/2022 - prot. 13096 del 17/01/2022	C	omissis	omissis	omissis
41/2023 - prot. 15752 del 16/01/2023	C	omissis	omissis	omissis
493/2022 - prot. 287336 del 15/09/2022	C	omissis	omissis	omissis
NON RITIRATA	B	omissis	omissis	omissis
NON RITIRATA	C	omissis	omissis	omissis
157/2023 - prot. 73975 del 28/02/2023	B	omissis	omissis	omissis
241/2023 - prot. 213486 del 20/06/2023	C	omissis	omissis	omissis
53/2021 - prot. 285815 del 02/11/2021	B	omissis	omissis	omissis
NON RITIRATA	C	omissis	omissis	omissis
741/2022 - prot. 347759 del 03/11/2022	C	omissis	omissis	omissis
NON RITIRATA SUPPLETTIVA 135/2022	C	omissis	omissis	omissis
NON RITIRATA	C	omissis	omissis	omissis
81/2021 - prot. 289088 del 05/11/2021	C	omissis	omissis	omissis
77/2021 - prot. 287925 del 04/11/2021	C	omissis	omissis	omissis
39/2023 - prot. 13711 del 13/01/2023	C	omissis		omissis

40/2023 - prot. 13722 del 13/01/2023	C	omissis		omissis
491/2022 - prot. 287270 del 15/09/2022	C	omissis		omissis
701/2022 - prot. 334691 del 21/10/2022	A	omissis		omissis
104/2023 - prot. 43300 del 06/02/2023	C	omissis	omissis	omissis
462/2022 - prot. 280615 del 09/09/2022	C	omissis	omissis	omissis
NON RITIRATA	B	omissis	omissis	omissis
NON RITIRATA	C	omissis	omissis	omissis
558/2022 - prot. 302336 del 27/09/2022	C	omissis	omissis	omissis
559/2022 - prot. 302350 del 27/09/2022	C	omissis	omissis	omissis
129/2023 - prot. 63676 del 21/02/2023	C	omissis	omissis	omissis
130/2023 - prot. 63683 del 21/02/2023	C	omissis	omissis	omissis
350/2022 - prot. 206642 del 30/06/2022	B	omissis	omissis	omissis
102/2023 - prot. 43162 del 06/02/2023	A	omissis	omissis	omissis
NON RITIRATA	C	omissis	omissis	omissis
285/2022 - prot 23710 del 25/01/2022	B	omissis	omissis	omissis
NON RITIRATA	C	omissis	omissis	omissis
492/2022 - prot. 287306 del 15/09/2022	C	omissis	omissis	omissis
656/2022 - prot. 325127 del 14/10/2022	C	omissis	omissis	omissis
294/2023 - prot. 420977 del 12/12/2023	C	omissis	omissis	omissis
53/2023 - prot. 19053 del 17/01/2023	B	omissis	omissis	omissis
590/2022 - prot. 309571 del 03/10/2022	A	omissis	omissis	omissis
214/2022 - prot 15484 del 18/01/2022	C	omissis	omissis	omissis
716/2022 - prot. 337835 del 25/10/2022	C	omissis	omissis	omissis
757/2022 - prot. 351558 del 07/11/2022	C	omissis	omissis	omissis
156/2022 - prot. 9648 del 13/01/2022	C	omissis	omissis	omissis
298/2022 - prot. 26399 del 27/01/2022	B	omissis	omissis	omissis
252/2023 - prot. 358642 del 24/10/2023	C	omissis	omissis	omissis
NON RITIRATA	A	omissis	omissis	omissis
910/2022 - prot. 389603 del 02/12/2022	C	omissis	omissis	omissis
797/2022 - prot. 358937 del 10/11/2022	C	omissis	omissis	omissis
270/2023 - prot. 384571 del 14/11/2023	C	omissis	omissis	omissis
265/2023 - prot. 381960 del 13/11/2023	B	omissis	omissis	omissis
255/2023 - prot. 364797 del 30/10/2023	C	omissis	omissis	omissis
286/2023 - prot. 413186 del 05/12/2023	C	omissis	omissis	omissis
195/2022 - prot. 13208 del 17/01/2022	C	omissis	omissis	omissis
19/2023 - prot. 8342 del 10/01/2023	C	omissis	omissis	omissis
745/2022 - prot. 348782 del 03/11/2022	B	omissis	omissis	omissis
746/2022 - prot. 348783 del 03/11/2022	C	omissis	omissis	omissis
54/2021 - prot. 285870 del 02/11/2021	C	omissis	omissis	omissis
269/2023 - prot. 384528 del 14/11/2023	C	omissis	omissis	omissis
268/2023 - prot. 384506 del 14/11/2023	C	omissis	omissis	omissis

NON RITIRATA	C	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
502/2022 - prot. 289185 del 16/09/2022	C	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
123/2023 - prot. 62490 del 20/02/2023	A	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
620/2022 - prot. 318132 del 10/10/2022	C	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
244/2022 - prot. 17709 del 20/01/2022	B	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
245/2022 - prot. 17725 del 20/01/2022	C	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
47/2021 - prot. 285689 del 02/11/2021	B	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
151/2023 - prot. 71183 del 27/02/2023	A	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
142/2023 - prot. 64678 del 21/02/2023	C	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>

6. **DI DARE ATTO** che i procedimenti amministrativi in corso e già comunicati ai rispettivi concessionari, legati alla verifica di eventuali scadenze, conservano la loro efficacia;

7. **DI PUBBLICARE** la predetta determinazione dirigenziale sul sito ufficiale del Comune di Bari, all'indirizzo [www.comune.bari.it](http://www.comune.bari.it) - area tematica - Commercio, impresa e demanio marittimo, per la durata di 10 giorni consecutivi;

8. **DI DARE ATTO altresì**, che la presente determinazione è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto del Dirigente;

9. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione alla Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche, per gli adempimenti di competenza e alle OO.SS. di categoria;

10. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line per la durata di 10 gg. consecutivi ai fini della sua conoscibilità.

**SI AVVERTE** che la pubblicazione della graduatoria sul sito ufficiale del Comune di Bari [www.comune.bari.it](http://www.comune.bari.it) - area tematica "commercio, imprese e demanio marittimo", equivale ad ogni effetto notifica agli operatori;

**SI COMUNICA CHE** avverso il presente provvedimento si può presentare ricorso al T.A.R. Puglia - Bari entro 60 (sessanta) giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente  
Michele Cassano